

02312/13



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Seferazione
du coniugi

R.G.N. 15839/2009

Cron. 2312

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.
ESCRIVE

- Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente - Op. 13/12/2012
- Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere - PU
- Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Rel. Consigliere -
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 15839-2009 proposto da:

F [] F [] (c.f. [] ,
 domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
 CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
 rappresentato e difeso dall'avvocato PALANGE
 GIANFAUSTO, giusta procura a margine del ricorso;

In caso di diffusione del
 presente provvedimento
 omettere le generalità e
 gli altri dati identificativi
 nonché dell'art. 10
 del d.lgs. 15/2003 in quanto
 il presente ufficio
 è in possesso di parte
 di imposta sulla legge

- ricorrente -

2012

contro

1879

P [] P [] (c.f. []), elettivamente
 domiciliata in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 11, presso

l'avvocato ALBERTO MARSAGLIA, rappresentata e difesa dall'avvocato PARENTE PAOLO, giusta procura in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1135/2009 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2012 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo, rigetto degli altri motivi del ricorso.

ly

CASSAZIONE.net

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 24-6-2008, il Tribunale di Santa Maria Cupua Vetere pronunciava la separazione personale dei coniugi F [] e P [], con addebito al marito e sua condanna a corrispondere assegno mensile alla moglie per l'importo di Euro 1000,00.

Il F [] con ricorso in data 11-11-2008, proponeva appello, in punto addebito di responsabilità e assegno per la moglie. Si costituiva la P [] che ne chiedeva il rigetto.

La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza in data 13/31-3-2009, rigettava l'appello.

Ricorre per cassazione il F [].

Resiste, con controricorso, la Parente.

Motivi della decisione

Con il primo e secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione dell'art. 156 c.c., in punto assegno per la moglie. Con il terzo, violazione dell'art. 255 c.p.c. nonché vizio di motivazione circa la mancata escussione di un teste, figlio delle parti. Con il quarto, erronea applicazione dell'art. 151 c.c., per mancata considerazione del rapporto di causalità tra la

violazione dell'obbligo matrimoniale e l'intollerabilità della convivenza.

Per ragioni sistematiche, va esaminato dapprima il terzo motivo relativo all'asserita nullità circa la mancata escussione testimoniale. Al riguardo, il ricorso non è autosufficiente, e pertanto il motivo va dichiarato inammissibile: esso omette di indicare i capi di prova relativi all'escussione, e non precisa in che misura l'escussione avrebbe potuto incidere sulla decisione.

Quanto ai primi due motivi, relativi all'assegno di mantenimento, non si ravvisano violazioni di legge. Va precisato che anche l'assegno di separazione deve tendere a ricostituire il tenore di vita goduto in costanza di convivenza di matrimonio. Indice di tale tenore di vita può essere il divario reddituale attuale tra i coniugi (per tutte, Cass. n. 2156 del 2010).

Il ricorrente, in sostanza, propone, per gran parte, profili di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da una motivazione adeguata e non illogica.

Esamina il giudice a quo la posizione delle parti: condizione agiata del marito, titolare di notevoli

redditi, anche derivanti da partecipazione societaria ad una rete televisiva, rete [] S.r.l. di cui è presidente; la moglie, priva di reddito e, data la sua età avanzata, inidonea a procurarsi e svolgere attività lavorativa, proprietaria al 50% della casa, nella quale abita il figlio e per cui non percepisce reddito.

Il ricorrente afferma e documenta che la Parente gode attualmente di una modesta pensione (ed è la stessa P [] ad ammetterlo nelle sue difese, precisando di aver iniziato a percepirla dopo la sentenza di primo grado). Si deve peraltro affermare che, considerato il modesto importo di essa, il ricorrente avrebbe dovuto maggiormente argomentare al riguardo, chiarendo in che misura tale elemento di indubbia novità potesse incidere, in via generale, sui rapporti economici tra i coniugi, dando eventualmente luogo ad una riduzione dell'assegno per la moglie. Tale profilo pertanto appare viziato da inammissibilità.

Quanto infine alla pronuncia di addebito al marito, a seguito di violazione dell'obbligo di fedeltà, la dichiarazione di addebito nella separazione, anche in ordine a tale violazione, richiede la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al

(1)

comportamento consapevole e volontario del coniuge, e che sussista un preciso nesso di causalità tra tale comportamento e l'intollerabilità della convivenza: il mancato raggiungimento della prova che tale comportamento sia causa efficiente di tale intollerabilità esclude dunque la pronuncia di addebito (al riguardo, Cass. 14042 del 2008; n.17193 del 2011).

Nella specie, peraltro, la prova, come in sostanza chiarisce il Giudice a quo, è pienamente raggiunta, con la deposizione del figlio delle parti, Walter, che ha esposto la "triste vicenda" della relazione extramatrimoniale del padre e del suo abbandono della casa coniugale, ciò che si è configurato come unico fattore della crisi tra i suoi genitori.

Va conclusivamente rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 2000,00 per compensi, ed Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati


identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03, in
quanto imposto dalla legge

Roma, 13 dicembre 2012

Il Consigliere Estensore




Il Presidente



Depositato in Cancelleria

il 31 GEN 2013

IL CANCELLIERE
Alfonso Madefieri



CASSAZIONE.net